[luogo e data]

Spettabile

**Unieco Società Cooperativa in LCA**

Via Meuccio Ruini n. 10

42124, Reggio Emilia (RE)

Italia

*alla cortese attenzione del Commissario Liquidatore dott. Corrado Baldini*

Messaggio via PEC:lca161.2017reggioemilia@pecliquidazioni.it

Anticipata via posta elettronica: c.baldini@sgbstudio.it

**Accordo di riservatezza inerente la procedura di gara della Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa in LCA**

Egregi Signori,

il sottoscritto sig./dott. [●] nella sua qualità di [●], della società [●], con sede in [●], via [●], codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro delle imprese di [●] (“**Soggetto Interessato**”), REA [●], facendo riferimento al Disciplinare di Gara pubblicato da Unieco Soc. Coop. (“**Unieco**” o “**Parte Interessata**”) in data 8 ottobre 2019 – in considerazione della natura confidenziale della procedura di gara (“**Procedura di Gara**”) per la vendita della Divisione Ambiente Allargata ­– con la sottoscrizione della presente lettera riconosce, accetta, e si impegna nei confronti di Unieco e delle Società del Gruppo e farà in modo che i terzi autorizzati prendano atto e accettino, quanto segue.

Nel proseguo del presente documento Unieco e il Soggetto Interessato potranno essere anche definiti, collettivamente, come “**Parti**” e, singolarmente, come “**Parte**”.

**Premesso che**

1. Unieco è una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa dal 10 aprile 2017 operante nel settore delle costruzioni, ma anche nei settori ferroviario, ambientale e dei materiali per l’edilizia.
2. Unieco Holding Ambiente S.r.l. (“**UHA**”), società partecipata al 100% da Unieco, è la holding che detiene, direttamente e indirettamente, le principali partecipazioni nelle società operanti nel settore ambiente di Unieco tra le quali il 64,7108% di UCH Holding S.r.l.
3. Unieco detiene direttamente altresì le partecipazioni nelle seguenti società attive nel settore ambientale:
* una quota pari al 100% del capitale sociale di Uniproject S.r.l.;
* una quota pari al 99,90% del capitale sociale di Picena Depur S.C.a.r.l.;
* una quota pari al 19,195% del capitale sociale di Unirecuperi S.r.l.

L'insieme di dette partecipazioni con la partecipazione detenuta in UHA costituisce la divisione ambiente di Unieco ("**Divisione Ambiente**").

1. In forza di accordi stipulati con la società Infrastrutture Leggere S.r.l. (come meglio identificata nel disciplinare di gara) è obbligo e diritto di Unieco di procedere alla cessione congiunta della Divisione Ambiente unitamente alla partecipazione detenuta da Infrastrutture Leggere S.r.l. in UCH Holding S.r.l., rappresentativa del 27,868% del capitale sociale di detta società. L'insieme della Divisione Ambiente e della sopra citata partecipazione costituisce la divisione ambiente allargata oggetto della Procedura di Gara ("**Divisione Ambiente Allargata**").
2. Con provvedimento del 23 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il disciplinare di gara avente ad oggetto la Procedura di Gara della Divisione Ambiente Allargata (“**Disciplinare di Gara**”).
3. E' adempimento necessario ai fini della partecipazione alla Gara il rilascio del presente Accordo al fine di assicurare un’adeguata protezione delle informazioni riservate relative alla Procedura di Gara.
4. Il Soggetto Interessato ha richiesto di ottenere informazioni sulla Divisione Ambiente Allargata e, pertanto, accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

**1. Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

**2. Oggetto**

Il presente Accordo ha unicamente lo scopo di disciplinare gli obblighi di riservatezza e segretezza cui è tenuto il Soggetto Interessato in relazione alla Procedura di Gara e alle Informazioni Riservate, come di seguito definite, di cui il Soggetto Interessato potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

**3. Informazioni Riservate**

Ai fini del presente Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario ed amministrativo, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) relativa alla Divisione Ambiente Allargata ed alla attività dalla stessa svolta, della quale il Soggetto Interessato verrà a conoscenza nell’ambito, o comunque in occasione, della Procedura di Gara di cui in oggetto. Sono da considerarsi altresì Informazioni Riservate ogni notizia, informazione, dato o conoscenza comunque inerente alla procedura di vendita ed al suo stato di avanzamento nonché relativa alle Società del Gruppo.

**4. Informazioni escluse**

Le Parti concordano che non saranno ritenute riservate:

1. le informazioni di pubblico dominio o divenute tali successivamente alla comunicazione al Soggetto Interessato, restando escluso che la sola pubblicazione in Data Room degli stessi nell'ambito della procedura competitiva possa configurare tale condizione;
2. le informazioni che devono essere divulgate in esecuzione di una Legge o di un ordine di un’autorità giurisdizionale. In tal caso il Soggetto Interessato dovrà tempestivamente darne comunicazione per iscritto alla Unieco e assisterla per impedire o limitare tale divulgazione.

**5. Obblighi di riservatezza**

5.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Riservate sono di proprietà esclusiva di Unieco e/o delle Società del Gruppo e contestualmente si impegna a:

1. mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e confidenziali;
2. adottare, a proprie spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Riservate a favore di Unieco e/o delle Società del Gruppo;
3. utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini della attività di *due diligence*; e
4. non utilizzare le Informazioni Riservate per fini diversi da quanto specificato nel precedente punto (iii).

### 5.2 Le Informazioni Riservate dovranno e potranno essere utilizzate dai Soggetti Interessati esclusivamente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento delle attività relative alla Procedura di Gara, con modalità tali da non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o da arrecare danno a Unieco e/o delle Società del Gruppo.

5.4 In ogni caso, il Soggetto Interessato garantisce, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che i medesimi obblighi di riservatezza e segretezza siano osservati dai propri collaboratori, dipendenti, ausiliari, agenti, professionisti e/o dagli altri soggetti, che, nel corso e/o a causa delle attività di cui in premessa, verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate.

**6. Durata del vincolo di riservatezza**

### 6.1 L’obbligo di riservatezza assunto dal Soggetto Interessato in forza del presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione sino allo scadere del termine di due anni, termine decorrente dalla data di completamento della Procedura di Gara, intendendosi per tale la data di perfezionamento della cessione della Divisione Ambiente Allargata ovvero la cessazione della procedura senza assegnazione.

6.2 Il Soggetto Interessato si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta di Unieco, a restituire prontamente e a distruggere ogni Informazione Riservata fornita, così come ogni copia e/o estratto e/o riproduzione che possano essere stati predisposti.

**7. Clausola penale**

### 7.1 In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza contenuto nel presente Accordo, il Soggetto Interessato dovrà corrispondere a Unieco e/o alla/e Società del Gruppo a cui le Informazioni Riservate si riferiscono la somma di Euro 1.000.000 (unmilione/00) a titolo di penale, importo che le Parti ritengono congruo in considerazione dell’interesse tutelato dal presente Accordo, fatto salvo comunque il diritto di Unieco e/o della/e Società del Gruppo di agire per il risarcimento del maggior danno.

### 7.2 Unieco e/o la/e Società del Gruppo manterranno il diritto a percepire la penale di cui al precedente paragrafo 7.1 anche in relazione a violazioni emerse successivamente al termine di scadenza del presente Accordo ma riferibili al periodo di efficacia dello stesso.

**8. Clausole finali**

8.1 Il presente Accordo non costituisce, né intende costituire, né potrà essere inteso costituire, a favore del Soggetto Interessato alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale.

8.2 L’Accordo sostituisce ogni ed eventuale precedente intesa, anche verbale, fra le Parti. Il presente Accordo costituisce, pertanto, l'unico accordo esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate ed ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

8.3 La nullità di una clausola del presente Accordo non implica la nullità dell'intero Accordo, a meno che tale clausola abbia un'importanza tale che le Parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata convenuta) non avrebbero concluso l’Accordo se avessero saputo della invalidità di essa.

8.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate e al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti e il ristoro degli eventuali danni patiti.

**9. Legge applicabile e controversie**

9.1 L’Accordo è regolato dalla legge italiana, le cui norme troveranno applicazione per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo.

9.2 Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, validità e/o esecuzione dell’Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

\*\*\*

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Cordiali saluti,

|  |  |
| --- | --- |
| **(denominazione sociale Soggetto Interessato)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (firma legale rappresentante)Nome:Titolo: |  |

Per accettazione:

Reggio Emilia, lì

**Unieco Società Cooperativa in LCA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Commissario Liquidatore

Dottor Corrado Baldini